



APERTURA DI CREDITO

APERTURA DI CREDITO IN C/C ORDINARIO - IPOTECARIO - PREFINANZIAMENTO MUTUI - TRANSATO POS (Edizione del 14/11/2024)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica:	Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.
Sede Legale:	73052 Parabita (LE) VIA PROVINCIALE PER MATINO, 5
Sede amministrativa:	73046 MATINO (LE) - VIA LUZZATTI, 8
Capitale sociale al 31.12.2020:	182.516.877,00 EUR
Codice Fiscale e Partita IVA:	02848590754
Indirizzo Internet:	www.bpp.it
Indirizzo email per assistenza Clienti:	digibank.customer@bpp.it
NUMERO VERDE ASSISTENZA CLIENTI:	800 99 14 99
Numero fax:	0833/500198
Numero telefono:	0833/500111
Nr. Iscrizione Albo Banche presso la Banca d'Italia:	5218.3.0
Nr. Iscrizione al Tribunale di Lecce:	17148
Nr. Iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce:	176926
Gruppo Bancario di Appartenenza:	Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese
Nr. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari:	5262.1

OFFERTA FUORI SEDE

DATI DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Sede (indirizzo):

Numero di Telefono/indirizzo email:

Iscrizione ad Albi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo

Qualifica

Elenco dei documenti consegnati in aggiunta al presente Foglio Informativo:

- Rilevazione TEGM
- Guida Arbitrio Bancario Finanziario
-

Nome e cognome del Cliente destinatario dell'offerta

Data Firma del Cliente per avvenuta ricezione del presente Foglio Informativo e dei documenti sopra elencati

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con l'apertura di credito in conto corrente la Banca mette a disposizione del Cliente (consumatore per importi superiori a 75.000,00 Euro e imprese a prescindere dall'importo), che possiede un conto corrente, una somma di denaro da utilizzare in una o più soluzioni, tramite i vari servizi offerti dalla Banca stessa, come ad esempio, il prelievo in contanti o l'emissione di assegni, o tramite bonifici o con carta di debito o credito. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96".

Descrizione	Valore
Apertura di credito in c/c ordinario	Con l'apertura di credito in conto corrente ordinario la Banca mette a disposizione del Cliente (consumatore per importi superiori a 75.000,00 Euro e imprese a prescindere dall'importo), che possiede un conto corrente, una somma di denaro da utilizzare in una o più soluzioni, tramite i vari servizi offerti dalla Banca stessa, come ad esempio, il prelievo in contanti o l'emissione di assegni, o tramite bonifici o con carta di debito o credito. Questa possibilità di utilizzo può essere: 1) A revoca: quando viene concessa per un tempo indeterminato; in questo caso il rientro dell'esposizione potrà avvenire o per volontà del Cliente o per richiesta della Banca nel caso ne ravvisi la necessità, a seguito di utilizzi anomali o scorretti; 2) Con durata predeterminata stabilita nel momento della sottoscrizione del contratto. La disponibilità iniziale della somma può essere ripristinata dal Cliente con propri versamenti o con bonifici o accrediti di qualunque natura.

Apertura di credito in c/c con garanzia ipotecaria	<p>Si tratta di un'apertura di credito in conto corrente ordinaria per la quale il Cliente deve prestare garanzia ipotecaria di primo grado su un immobile. Per la concessione dell'apertura di credito è inoltre richiesta la valutazione dell'immobile (c.d. perizia) da parte di un perito incaricato dalla Banca con costi a carico del Cliente. La Banca può chiedere ulteriori garanzie da parte di terzi.</p> <p>Il Cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l'immobile su cui è iscritta l'ipoteca per tutta la durata di concessione dell'apertura di credito. Gli immobili offerti in garanzia devono essere assicurati contro i danni da incendio e atti vandalici. Tale garanzia è offerta gratuitamente al cliente dalla Banca che ha stipulato, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e scoppio dell'immobile su cui viene iscritta l'ipoteca, per la prevenzione del proprio rischio di credito. La polizza assicura il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile fino alla concorrenza del debito residuo, fermo restando che le somme liquidate.</p>
Apertura di credito a titolo di prefinanziamento mutuo	<p>Si tratta di un'apertura di credito in conto corrente, transitoria, finalizzata ad anticipare la somma, in tutto o in parte, che sarà concessa con l'erogazione del mutuo. Il rientro dell'esposizione avverrà con i fondi derivanti da tale operazione.</p>
Apertura di credito Anticipo Transato POS	<p>L'Apertura di credito Anticipo su transato POS è una linea di credito con cui la Banca mette a disposizione del Cliente, per un periodo di 12 mesi o a tempo indeterminato, una somma di denaro a fronte dei futuri incassi derivanti dall'operatività POS e canalizzati direttamente sul conto corrente in essere presso la banca. Il Cliente può utilizzare in una o più volte le somme messe a disposizione, per l'esercizio dell'attività tipica di impresa, entro il limite massimo indicato nel documento di sintesi, e può, attraverso l'accredito dei flussi di incasso POS o con successivi versamenti, ripristinarne la disponibilità.</p>

RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Le condizioni ed i tassi di interesse applicati possono subire variazioni su iniziativa della Banca e potranno avere ad oggetto i tassi di interesse limitatamente alle aperture di credito con durata a tempo indeterminato. Nel caso in cui vengano concordati tassi di interesse legati a meccanismi di indicizzazione (tasso variabile), il Cliente è soggetto al rischio di variazioni di tasso a lui sfavorevoli in relazione all'andamento del parametro prescelto. Nel caso di applicazione del tasso fisso, altresì, sono presenti rischi derivanti dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse del mercato. Inoltre, qualora un debitore rendesse insoluto il credito (rischio di insolvenza), sarà addebitata al Cliente la somma comprensiva di spese e commissioni di insoluto.

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) - Legge 662/96

L'operazione di finanziamento di cui al presente Foglio Informativo, qualora richiesta da un soggetto appartenente alle PMI - Piccole Medie Imprese, queste ultime possono richiedere di accedere alla garanzia del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. Il Fondo di garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità ed interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e "l'imprenditore" pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune aree geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della Banca; si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia; in tal caso, qualora tale garanzia fosse considerata indispensabile dalla Banca per la concessione del finanziamento, l'impresa potrà esaminare con la Banca un'eventuale diversa soluzione tecnica. Proprio per la sua natura di finanziamento rivolto a un determinato scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali è concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo dei finanziamenti o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In tali casi, la normativa o i contratti di finanziamento possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o una chiusura anticipata del finanziamento. Si precisa infine che in caso di imprese individuali, il finanziamento oggetto dell'eventuale garanzia del Fondo, deve avere scopi esclusivamente connessi con l'attività di impresa.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO - APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ORDINARIO

Ipotesi di utilizzo del fido	Affidamento di 75.000,00 Euro a tempo indeterminato, con durata pari a tre mesi e utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.
Importo del fido	75.000,00 Euro
Periodicità di liquidazione	DARE E AVERE ANNUALI
Tasso applicato	16,00%
Commissione di affidamento	0,50% trimestrale sull'importo del fido (calcolo scalare)
TAEG	19,31%
Tasso applicato (TAN)	16,00%
Importo interessi	3.000,00 Euro
Importo oneri (0,50% trimestrale sull'importo del fido - calcolo scalare)	375,00 Euro
Costo massimo n. 2 operazioni in c/c per l'utilizzo del fido	10,00 Euro



Costo totale dell'apertura di credito (per il trimestre dell'ipotesi di calcolo)	78.385,00 Euro
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte. Il valore del TAEG calcolato nell'esempio rappresentativo non include eventuali costi di corrispondenza né eventuali costi di perizia (poiché non noti).	19,31% Il TAEG consente al Cliente consumatore di confrontare le varie offerte.
Tasso massimo debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	16,00%
Tasso minimo	In caso di tasso indicizzato, nell'ipotesi in cui il parametro di riferimento dovesse assumere valore negativo, il tasso applicato non potrà mai essere inferiore allo spread convenuto
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati	La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dall'apertura di credito, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione. Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, all'apertura di credito entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Mediatori NSA	Al finanziamento potranno applicarsi ulteriori oneri comunicati alla Banca da NSA sulla base degli accordi contrattuali intercorsi tra NSA e il cliente. Le commissioni percepite dal mediatore creditizio dovranno essere comunicate alla Banca, ai fini della corretta valorizzazione del TAEG e del Piano della Trasparenza MCC SpA. Nessun onere di mediazione è posto dalla Banca erogante a carico del Cliente.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO - APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA

Ipotesi di utilizzo del fido	Affidamento di 75.000,00 Euro a tempo indeterminato, con durata pari a tre mesi e utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.
Importo del fido	75.000,00 Euro
Periodicità di liquidazione	DARE E AVERE ANNUALI
Tasso applicato	16,00%
Commissione di affidamento	0,50% trimestrale sull'importo del fido (calcolo scalare)
TAEG	19,40%
Tasso applicato (TAN)	16,00%
Importo interessi	3.000,00 Euro



Importo oneri (0,50% trimestrale sull'importo del fido - calcolo scalare)	375,00 Euro
Costo massimo n. 2 operazioni in c/c per l'utilizzo del fido	0,00 Euro
Importo Imposta di Bollo	100,00 Euro
Costo totale dell'apertura di credito (per il trimestre dell'ipotesi di calcolo)	78.400,00 Euro
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte. Il valore del TAEG calcolato nell'esempio rappresentativo non include eventuali costi di corrispondenza né eventuali costi di perizia (poiché non noti).	19,40% Il TAEG consente al Cliente consumatore di confrontare le varie offerte.
Tasso massimo debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	16,00%
Tasso minimo	In caso di tasso indicizzato, nell'ipotesi in cui il parametro di riferimento dovesse assumere valore negativo, il tasso applicato non potrà mai essere inferiore allo spread convenuto
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati	La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dall'apertura di credito, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione. Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, all'apertura di credito entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO - APERTURA DI CREDITO A TITOLO DI PREFINANZIAMENTO MUTUO

Ipotesi di utilizzo del fido	Affidamento di 75.000,00 Euro a tempo indeterminato, con durata pari a tre mesi e utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.
Importo del fido	75.000,00 Euro
Periodicità di liquidazione	DARE E AVERE ANNUALI
Tasso applicato	16,00%
Commissione di affidamento	0,50% trimestrale sull'importo del fido (calcolo scalare)
TAEG	19,31%
Tasso applicato (TAN)	16,00%
Importo interessi	3.000,00 Euro
Importo oneri (0,50% trimestrale sull'importo del fido - calcolo scalare)	375,00 Euro
Costo massimo n. 2 operazioni in c/c per l'utilizzo del fido	10,00 Euro
Costo totale dell'apertura di credito (per il trimestre dell'ipotesi di calcolo)	78.385,00 Euro



TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte. Il valore del TAEG calcolato nell'esempio rappresentativo non include eventuali costi di corrispondenza né eventuali costi di perizia (poiché non noti).	19,31% Il TAEG consente al Cliente consumatore di confrontare le varie offerte.
Tasso massimo debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	16,00%
Tasso minimo	In caso di tasso indicizzato, nell'ipotesi in cui il parametro di riferimento dovesse assumere valore negativo, il tasso applicato non potrà mai essere inferiore allo spread convenuto
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati	La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dall'apertura di credito, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione. Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, all'apertura di credito entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO - APERTURA DI CREDITO ANTICIPO TRANSATO POS

Ipotesi di utilizzo del fido	Affidamento di 75.000,00 Euro a tempo indeterminato, con durata pari a tre mesi e utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.
Importo del fido	75.000,00 Euro
Periodicità di liquidazione	DARE E AVERE ANNUALI
Tasso applicato	16,00%
Commissione di affidamento	0,50% trimestrale sull'importo del fido (calcolo scalare)
TAEG	19,31%
Tasso applicato (TAN)	16,00%
Importo interessi	3.000,00 Euro
Importo oneri (0,50% trimestrale sull'importo del fido - calcolo scalare)	375,00 Euro
Costo massimo n. 2 operazioni in c/c per l'utilizzo del fido	10,00 Euro
Costo totale dell'apertura di credito (per il trimestre dell'ipotesi di calcolo)	78.385,00 Euro



TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte. Il valore del TAEG calcolato nell'esempio rappresentativo non include eventuali costi di corrispondenza né eventuali costi di perizia (poiché non noti).	19,31% Il TAEG consente al Cliente consumatore di confrontare le varie offerte.
Tasso massimo debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	16,00%
Tasso minimo	In caso di tasso indicizzato, nell'ipotesi in cui il parametro di riferimento dovesse assumere valore negativo, il tasso applicato non potrà mai essere inferiore allo spread convenuto
Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati	La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dall'apertura di credito, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le prescrizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione. Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, all'apertura di credito entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	16,00%
		Commissione onnicomprensiva di affidamento	0,50 % trimestrale sull'importo del fido (calcolo scalare) Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento
	Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Tasso NON indicizzato: 20,00%
		Commissione di istruttoria veloce	- Euro 39,00 La commissione, se ne ricorrono i presupposti, verrà applicata una sola volta nella giornata. Tale commissione non si applica, per una sola volta per trimestre, nel caso di sconfinamenti che, oltre ad avere una durata non superiore a 7 giorni consecutivi, siano inferiori o pari a Euro 500,00.
	Sconfinamenti extra fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Tasso NON indicizzato: 20,00%
		Commissione di istruttoria veloce	- Euro 39,00 La commissione, se ne ricorrono i presupposti, verrà applicata una sola volta nella giornata. Tale commissione non si applica, per una sola volta per trimestre, nel caso di sconfinamenti che, oltre ad avere una durata non superiore a 7 giorni consecutivi, siano inferiori o pari a Euro 500,00.
	Costi in caso di ritardo nel pagamento	Costi in caso di ritardo nel pagamento	Per il ritardo nei pagamenti, saranno addebitati al Cliente consumatore interessi di mora del 20,00%, oltre al tasso ordinario. Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.bpp.it.

Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96".

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Polizza CPI (Credit protection Insurance)	Tale polizza copre la responsabilità patrimoniale dell'assicurato relativamente alle sue obbligazioni contrattuali nei confronti della Banca prestataria del credito. In particolare, il cliente viene garantito dal rimborso del debito residuo o dal pagamento delle rate, in tutti quei casi in cui il cliente debba far fronte a situazioni difficili, provocate da eventi non controllabili, quali morte, invalidità (da infortunio o malattia) o grave malattia. E' una polizza facoltativa, che il Cliente può stipulare con AXA., quale compagnia assicurativa in convenzione con la Banca. Laddove il Cliente aderisca alla polizza CPI AXA non è previsto vincolo a favore della Banca.
Adempimenti notarili per le aperture di credito in c/c con garanzia ipotecaria	Spese sostenute direttamente dal cliente che sceglie il notaio.
Invio comunicazioni	- Invio documentazione solo in formato elettronico : Euro 0,00; - Invio documentazione su supporto cartaceo : recupero delle spese postali sostenute, sulla base delle tabelle applicate da Poste Italiane, più 0,20 Euro per ciascun foglio (singolo o fronte/retro) a titolo di recupero forfettario delle spese di produzione e postalizzazione. <u>Sono escluse da tali ultime condizioni le informative previste dalla parte II del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), il cui eventuale invio su supporto cartaceo viene effettuato a titolo gratuito</u>

RECESSO, TEMPI MASSIMI CHIUSURA, RECLAMI

Diritto di recesso dal contratto di credito

Contratto a tempo indeterminato



Il cliente può recedere in ogni momento e senza spese dall'apertura di credito concessa dalla Banca. In tal caso, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione, tramite modulo sottoscritto in filiale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla Filiale della Banca su cui è radicato il rapporto di conto corrente. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso.

La Banca può recedere dall'apertura di credito concessa ai sensi dell'art. 1845, comma 3, c.c. con preavviso di quindici giorni. Qualora sussista un giustificato motivo - come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. - la Banca può senza preavviso recedere dall'apertura di credito concessa, oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al cliente; la Banca comunica al cliente il recesso dall'apertura di credito concessa, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso. In caso di sospensione, il cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino.

In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite; in caso di recesso o di riduzione del credito per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, mentre, in caso di recesso con preavviso di quindici giorni, il cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso; se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

Contratto a tempo determinato

Il cliente ha diritto di recedere dall'apertura di credito concessa, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto, tramite invio alla Filiale della Banca su cui è radicato il rapporto di conto corrente, di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tali casi, il cliente deve corrispondere alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso. Il cliente può, inoltre, recedere dall'apertura di credito concessa anche prima della Scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni. Il recesso, che deve essere comunicato alla Banca tramite modulo sottoscritto in filiale o comunicazione con ricevuta di ritorno, avrà effetto soltanto e dal momento in cui il cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto. La Banca può recedere dall'apertura di credito concessa anche prima della Scadenza e senza preavviso, in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, c.c., oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, inviando al cliente una comunicazione con ricevuta di ritorno. In caso di recesso o di riduzione del credito, il cliente non può utilizzare il credito concesso o può utilizzarlo fino al nuovo limite comunicato dalla Banca con effetto dalla ricezione della comunicazione di recesso o riduzione e deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca. In caso di sospensione, il cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. Se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

Tempi massimi di chiusura dei rapporti

50 giorni

Termini per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi e ogni altra condizione economica o normativa del contratto. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice al Cliente o, se attivate dal Cliente, mediante tecniche di comunicazione a distanza, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata, ma comunque non prima di due mesi successivi alla ricezione della comunicazione della modifica unilaterale. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, il Cliente ha diritto di recedere entro la data prevista per la sua applicazione senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor, BCE), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro il termine previsto per legge, tramite una richiesta scritta inviata:

- a mezzo raccomandata all'indirizzo "Banca Popolare Pugliese" - Ufficio Reclami - Via Luigi Luzzatti, 8 - 73046 Matino (LE);
- a mezzo fax al numero 0833/500273;
- a mezzo mail/pec: ufficio.reclami@bpp.it, ufficio.reclami@pec.bpp.it;

Il reclamo può essere anche consegnato alla Filiale della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare ricevuta).

Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta entro il termine previsto per legge, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), può:

- presentare un ricorso all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF): per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca il relativo regolamento disponibile presso le Filiali e sul sito www.bpp.it ovvero:

- attivare il procedimento di conciliazione presso il **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono 06-674821 - fax 06-67482250 - e-mail: associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di "Consumatore", la conciliazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi - in quanto stabilito dalla legge - **condizione di procedibilità** della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.

Maggiori indicazioni sono nella Guida ABF, la quale si compone delle sezioni "L'ABF in parole semplici" e la "Guida all'utilizzo del Portale ABF" corredata dai vari moduli necessari per la presentazione del ricorso. Tali guide sono a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e sul sito www.bpp.it



e/o sul sito internet dell'ABF.

PORTABILITÀ, ESTINZIONE ANTICIPATA

Portabilità

Nel caso in cui, per rimborsare l'apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, nei casi previsti dalla legge, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

LEGENDA

Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Commissione di affidamento	Ai fidi concessi sul conto corrente viene applicata una "commissione di affidamento" onnicomprensiva, calcolata in base all'importo e all'effettiva durata del fido ed applicata con periodicità trimestrale. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito, tale commissione viene calcolata solo per la durata del periodo di concessione dell'affidamento e in funzione dell'importo dello stesso. La commissione di affidamento onnicomprensiva, che non si calcola comunque su un eventuale sconfinamento che la Banca dovesse aver autorizzato, forma oggetto di specifiche rendicontazioni trimestrali, con indicazione dell'effettiva utilizzazione verificatasi nello stesso periodo di riferimento.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione dovuta alla Banca per la valutazione necessaria ad autorizzare o meno operazioni di addebito effettuate sul conto corrente in assenza di disponibilità, che viene applicata in misura fissa per ogni operazione di addebito che generi una situazione di mancanza, anche parziale dei fondi o di utilizzo di fondi non disponibili.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Recesso	Atto con il quale una delle parti di un rapporto contrattuale esercita la facoltà di sciogliere il rapporto stesso.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il Cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)	Indica il costo totale dell'apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quale la Commissione di affidamento. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili nel caso di apertura di credito ipotecaria.
Tasso Annuo Nominale (TAN)	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso debitore in caso di utilizzo oltre fido	È un tasso percentuale, mediante il quale si calcolano gli interessi dovuti dal Cliente in caso di utilizzo oltre il limite del fido concesso, applicato all'intero importo del credito utilizzato sul conto per tutta la durata dello scoperto e non soltanto sull'importo utilizzato oltre l'ammontare dell'apertura di credito. E' applicato solo per il numero di giorni in cui lo scoperto si è verificato.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna aggiungere, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96 e del d.l. n. 70/2011, ai tassi medi rilevati, aumentati di un quarto, un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.
Tasso EURIBOR	Euro Interbank Offered Rate: l'Euribor è il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in Euro tra le grandi banche europee. La rilevazione dell'Euribor avviene tutti i giorni lavorativi. L'Euribor viene pubblicato tutti i giorni alle ore 11 dall'Euribor Panel Steering Committee. La rilevazione giornaliera della media mensile viene riportata sul quotidiano <i>IlSole24Ore</i> e nelle pagine finanziarie su internet sul sito www.euribor.org e www.ilsole24ore.com .